

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinias
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Sini
7	Curcuris	17	Usellus
8	Gonnoscodina	18	Villa S. Antonio
9	Gonnosnò	19	Villa Verde
10	Mogorella		

**UNIONE DI COMUNI**  
**“Alta Marmilla”**  
**Provincia di Oristano**  
**via Anselmo Todde, 18**  
**Tel. 0783 91998 – Fax 0783 91979**  
pec: [unionealtamarmilla@pec.it](mailto:unionealtamarmilla@pec.it)  
c.f. 90037280956  
**09091 - ALES (Oristano)**

**\*\* COPIA \*\***

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 75 del 20-12-2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2022 (art. 3,c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, in Ales e nella sala-conferenze dell'Unione è stata convocata l'Assemblea dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla" in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, nelle persone dei Signori:

Albagiara - Serra Paolo	P	Morgongiori - Ibba Renzo	P
Ales - Trudu Lino	P	Nureci - Monni Antonio	A
Assolo - Minnei Giuseppe	P	Pau - Serra Franceschino	P
Asuni - Petza Gionata	A	Ruinias - Serra Alice	A
Baradili - Zedda Lino	P	Senis - Soi Salvatore	P
Baressa - Cau Mauro	P	Sini - Atzori Biagino	P
Curcuris - Piloni Raffaele	P	Usellus - Deiola Antonio	P
Gonnoscodina - Commissario straordinario	A	Frongia Fabiano	P
Gonnosno' - Peis Ignazio	A	Villa Verde - Marchi Sandro	P
Mogorella - Carcangiu Lorenzo	P		

Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 5

Assume le funzioni di Presidente dell'Unione Fabiano Frongia.

Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario dell'Unione, Dott. Lorenzo Mascia.

L'Assemblea

premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita:

*"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...);*

vista la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04/03/2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle autonomie n. 6 del 14/03/2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (ora D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"), in quanto già autonomamente disciplinati;

preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di

tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

richiamati:

- l'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013), e l'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal Conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

visto l'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 , convertito in Legge n.122/2010 che dispone: *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009...”*;

visto il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ed, in particolare, l'art. 21-bis. (Semplificazioni), che testualmente dispone: ((1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.));

visto l'art.2, comma 6 la L.R. n.10/2011 come integrato dall'art.2, comma1 della L.R. n.11/2012 secondo il quale “ fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'art.6, commi 7,8,9 e 12 del D.L. n.78/2010 relativamente alle somme trasferite

dalla regione autonoma della Sardegna ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 della L.R. n. 2/2007;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. controllo Sardegna n. 5/2016/PAR nella quale, nel richiamare quanto già affermato dalla Sezione nella deliberazione n. 69/2014/PAR, si osserva che è consentito escludere dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 le somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2 ed, inoltre, che non rientra nella deroga disposta con legge regionale il nuovo limite di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, che si aggiunge al precedente; si evidenzia, infine, che il comma 4-ter dell'art. 14 stabilisce che "... ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'art. 8 e ai commi 5 e 12 dell'art. 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo";

preso atto che alla data odierna, non si prevedono per l'anno 2022, affidamenti di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca;

visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D.Lgs. 165/2001, Testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
- lo Statuto dell'Unione "Alta Marmilla", approvato con delibera A.d.S. n°1 del 27 giugno 2007, modificato con delibera A.d.S. n°4 del 10 febbraio 2017 e n. 49 del 30.08.2021;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 25.02.2019;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera dell'Assemblea n. 9 del 14/07/2016;

preso atto del redigendo Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e del bilancio di esercizio 2022/2024;

dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente da valutarsi nel bilancio di previsione;

dato atto che, ai sensi del comma 13 del citato art 47, D.L. n. 66/14 la presente delibera è trasmessa al Revisore dei conti affinché ne tenga conto nella relazione di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ritenuto di provvedere in merito;

acquisito sulla proposta della presente delibera il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;

Il Presidente introduce l'argomento riferendo che occorre provvedere ad approvare, quale atto propedeutico al predisponendo bilancio di previsione 2022/2024, il programma degli incarichi di collaborazione e di consulenze a soggetti esterni all'amministrazione previsto dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, specifica che per l'anno 2022, salvo sopravvenute necessità, non sono previsti alla data odierna conferimenti di incarichi. Chiede quindi se vi siano altri interventi e/o chiarimenti.

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 14; votanti: n. 14; favorevoli: n. 14;

delibera

1. di considerare la premessa narrativa parte e sostanziale del dispositivo del presente atto
2. di dare atto che per l'anno 2022, salvo sopravvenute necessità, non sono previsti alla data odierna affidamenti di incarichi di collaborazione e di consulenze a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'art. 3 co. 55 e 56 Legge n. 244/2007 come sostituiti dall'art. 46, co. 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da programmare e da assoggettare alla normativa vigente in materia;
3. di dare atto altresì che potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
4. di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
5. di trasmettere la presente delibera al Revisore dei conti affinché ne tenga conto nella relazione di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

con separata votazione favorevole che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 14; votanti: n. 14; favorevoli: n. 14;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Copia Deliberazione A.d.S. n. 75 del 20-12-2021

Letto e approvato dai sottoscritti.

Il Presidente  
F.to Fabiano Frongia

Il Dirigente apicale  
F.to Dott. Lorenzo Mascia

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Il Dirigente apicale  
Dott. Lorenzo Mascia

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge Regionale n. 2/2016 e ss.mm. e ii., all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi al n. 586 dal 27-12-2021 al 11-01-2022.

Il Dirigente apicale  
F.to Dott. Lorenzo Mascia

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
Il 06-01-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Il Dirigente apicale  
F.to Dott. Lorenzo Mascia

***Copia conforme all'originale***

Il Dirigente apicale  
Dott. Lorenzo Mascia